

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7215 del 18/12/2025
Oggetto	DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. CONCESSIONE ORDINARIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI CESENATICO (FC). DITTA C.A.B. COMPENSORIO CERVESE SOC.COOP. AGR. P.A. - PRATICA FC25A0021.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7507 del 18/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. CONCESSIONE ORDINARIA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI CESENATICO (FC). DITTA C.A.B. COMPRENSORIO CERVESE SOC.COOP. AGR. P.A. - PRATICA FC25A0021.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs n. 112/1998 in particolare. gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in part. l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n.

1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 25 luglio 2016 n.1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- le seguenti norme in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, Delibera Assemblea legislativa n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), DPCM 7 giugno 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2023 che approva il Piano di Gestione Acque del distretto del fiume Po 2021-2027;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la determinazione Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le

funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione, tra cui ricadono quelle in materia di concessioni e autorizzazioni di acque e suoli del demanio idrico insistenti sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

PRESO ATTO

- Della domanda registrata n. PG.2025.68239 del 10/04/2025, successivamente integrata con nota PG/2025/134229 del 07/08/2025 con cui la Ditta COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI COMPRENSORIO CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI IN SIGLA "C.A.B. COMPRENSORIO CERVESE SOC.COOP. AGR. P.A"., c.f. 00082110396 ha richiesto la concessione per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Comune di Cesenatico (FC) ad uso irrigazione agricola Pratica FC25A0021 mediante utilizzo di numero tre pozzi esistenti (ex Pratica FC07A0232), con caratteristiche diverse da quanto indicato all'interno dell'atto di concessione ed un nuovo pozzo esistente, privo di concessione ed inutilizzato.
- Della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-6962 del 04/12/2025 con cui si è provveduto prendere atto della cessazione di utenza intestata alla Ditta BENINI STEFANIA, c.f. BNNSFN67M71C573X e contestuale archiviazione della pratica FC07A0232 riferita ad acque sotterranee da tre pozzi ubicati in Comune di Cesenatico (FC) distinti catastalmente

al foglio Foglio 23, particelle 609 e 610, Foglio 25 particella 509 codice risorsa FCA8064, FCA4281, FCA4278;

CONSIDERATO che la domanda è sottoposta al procedimento di concessione ordinaria ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. n.252 del 08.10.2025 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

- SAC Forlì-Cesena, relazione istruttoria in data 07/08/2025, conservata agli atti del Servizio, (aggiornata in data 17/12/2025 per la sola numerazione delle risorse) che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che il prelievo ricade nel corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore CODICE : 0610ER-DQ2-PACS Acquifero: Pianura Alluvionale Appenninica - acquifero confinato superiore, per cui:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, *con prescrizioni riportate nel disciplinare.*

- Provincia di Forlì-Cesena, nota n. PG_2025_156877 del 04/09/2025 che riporta: “ *comunica quanto segue:*

a) *la richiesta di concessione relativa all'utilizzo dei pozzi:*

P1 risorsa FCA 146484 (ex FCA 8064);

P4 risorsa FCA 146488 (ex FCA 4278);

si ritiene conforme ai disposti del PTCP in quanto riconducibile alla domanda PG/2008/17811 del 18/01/2008 a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

- l'emungimento di acqua dal pozzo esistente sia regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero la rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi e l'intrusione di acque salate o inquinate.

b) la richiesta di concessione relativa ai pozzi

P2 risorsa FCA 146485 (EX FCA4281 per esclusione);

P3 risorsa FCA 146487;

non risultando questi precedentemente autorizzati all'emungimento, deve essere considerata giuridicamente come nuova (non trattandosi né di un rinnovo né di una concessione preferenziale) e in quanto tale soggetta al divieto previsto dal sopra richiamato art. 28 del Piano Provinciale. Pertanto, la stessa, non può essere ritenuta conforme al PTCP, in quanto le risorse insistono su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all'art.28 del PTCP.

Si rileva inoltre che parte dell'area interessata dall'istanza è in parte percorsa da "filari" tutelati dall'art. 10 "sistema forestale e boschivo" del PTCP, per cui l'utilizzo delle risorse, così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo";

RITENUTO che tale parere, obbligatorio ma non vincolante ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/2001, che risulta parzialmente negativo per due risorse, possa essere superato in base al fatto che la richiesta di concessione in oggetto è ritenuta compatibile con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale sulla base dei risultati della applicazione del metodo ERA, che analizza i livelli d'impatto così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017

della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016) e che tali valutazioni portano a ritenere che la richiesta sia quindi autorizzata dalla pubblica autorità competente;

- Consorzio di Bonifica Romagna, nota n. PG_2025_162422 del 15/09/2025 che riporta *“..si dichiara per quanto di competenza che i terreni censiti catastalmente in Comune di Cesenatico (FC) come di seguito specificato: foglio 23 mappale 609 (pozzo 1) - foglio 23 mappale 610 (pozzo 2) foglio 25 mappale 815 (pozzo 3) foglio 25 mappale 509 (pozzo 4) non sono ricompresi all'interno di un areale potenzialmente servita da impianti in pressione e non risultano confinanti con canali ad uso irriguo gestiti dallo scrivente Consorzio”*;

VERIFICATO che per un refuso le tre risorse esistenti precedentemente utilizzate nella concessione FC07A0232 erano state rinominate come nuove risorse:

P1 risorsa FCA 146484 (ex FCA 8064);

P2 risorsa FCA 146485 (EX FCA4281)

P4 risorsa FCA 146488 (ex FCA 4278);

ma che da successive verifiche si è ritenuto opportuno mantenere la numerazione delle risorse originale di cui alla concessione FC07A0232 trattandosi di pozzi esistenti, per cui si è modificato conseguentemente anche il disciplinare di concessione già sottoscritto dalla ditta, non avendo tale modifica alcun effetto pratico sul disciplinare stesso e sui pareri già ricevuti;

ACCERTATO che trattandosi di un uso irrigazione agricola per un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 25.04.31 coltivato a seminativo irriguo, colture da seme, portaseme ecc. a rotazione, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 75.129 mc/annui, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016 ;

PRECISATO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria

rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto per la Ditta COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI COMPENSORIO CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI IN SIGLA "C.A.B. COMPENSORIO CERVESE SOC.COOP. AGR. P.A., inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 07/10/2025, da questi acquisita al prot. nr PR_RAUTG_Ingresso_0071883_20251007;

- che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che così come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. è stata acquisita al PG/2025/220293 del 12/12/2025 la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della ditta COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI COMPENSORIO CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI IN SIGLA "C.A.B. COMPENSORIO CERVESE SOC.COOP. AGR. P.A. attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, relativamente a tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., è pertanto possibile poter procedere al rilascio della concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99 e s.m.i.;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- le spese istruttorie di euro 195,00 in data 19/03/2025 e il canone per l'anno 2025;

- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 360,86 in data 10/12/2025;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Mauro Ceroni titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI COMPENSORIO CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI IN SIGLA "C.A.B. COMPENSORIO CERVESE SOC.COOP. AGR. P.A. c.f. 00082110396 la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea pratica FC25A0021 esercitato mediante quattro pozzi in comune di Cesenatico , con le seguenti caratteristiche:

POZZO n. 1

- codice risorsa FCA8064 (ex FC07A0232), Foglio 23 mapp 609;
- coordinate UTM RER X: 767408 Y: 897022;
- profondità m 31 e diametro del pozzo pari a mm 165;
- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio l/s 5;
- volume complessivo pari a mc/annui 129;

POZZO n. 2

- codice risorsa FCA4281 (ex FC07A0232), Foglio 23 mapp 610;
- coordinate UTM RER X: 767419 Y: 896937;
- profondità m 40 e diametro del pozzo pari a mm 219;
- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola ;
- portata massima di esercizio l/s 13;
- volume complessivo pari a mc/annui 25.000;

POZZO n. 3

- codice risorsa FCA146487 (pozzo esistente), Foglio 25 mapp 815;
- coordinate UTM RER X: 767840 Y: 896732;
- profondità m 95 e diametro del pozzo pari a mm 165;
- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio l/s 13;
- volume complessivo pari a mc/annui 25.000;

POZZO n. 4

- codice risorsa FCA4278 (ex FC07A0232), Foglio 25 mapp 509;
- coordinate UTM RER X: 767940 Y: 896423;
- profondità m 45 e diametro del pozzo pari a mm 165;
- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio l/s 13;
- volume complessivo pari a mc/annui 25.000;

PORTATA MASSIMA COMPLESSIVA : 44,00 l/sec

PRELIEVO ANNUO COMPLESSIVO : 75.129 mc

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2034;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 12/12/2025 (PG/2025/220293) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di definire l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in euro 360,86;
5. di definire l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 360,86;
6. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
8. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. Si dà atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
10. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Forlì-Cesena e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell' art. 133 c.1, lett.b d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
14. che il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
15. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

Per il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

la responsabile delegata Dott.ssa Elena Montepaone

(atto firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua sotterranea per uso irrigazione agricola rilasciata alla Ditta COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI COMPRENSORIO CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI IN SIGLA "C.A.B. COMPRENSORIO CERVESE SOC.COOP. AGR. P.A. c.f. 00082110396" Pratica FC25A0031.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico: Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore CODICE : 0610ER-DQ2-PACS Acquifero: Pianura Alluvionale Appenninica - acquifero confinato superiore avviene mediante quattro pozzi ubicato in comune di cesenatico (FC) avente le seguenti caratteristiche:

POZZO n. 1

- codice risorsa FCA 8064 (ex FC07A0232), Foglio 23 mapp 609;
- coordinate UTM RER X: 767408 Y: 897022;
- profondità m 31 e diametro del pozzo pari a mm 165;

POZZO n. 2

- codice risorsa FCA 4281(ex FC07A0232), Foglio 23 mapp 610;
- coordinate UTM RER X: 767419 Y: 897937;
- profondità m 40 e diametro del pozzo pari a mm 219;

POZZO n. 3

- codice risorsa FCA146487 (pozzo esistente), Foglio 25 mapp 815;
- coordinate UTM RER X: 767840 Y: 896732;
- profondità m 95 e diametro del pozzo pari a mm 165;

POZZO n. 4

- codice risorsa FCA4278 (ex FC07A0232), Foglio 25 mapp 509;
- coordinate UTM RER X: 767940 Y: 896423;
- profondità m 45 e diametro del pozzo pari a mm 165;

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola per un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 25.04.31 coltivato a seminativo irriguo, colture da seme, portaseme ecc. a rotazione (rotolone, manichette o sprikler in base al piano colturale) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 44,00;
- volume annuo complessivo pari a mc 75.129;

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Sono fatte salve diverse disposizioni eventualmente emanate dalle autorità competenti.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2034.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a

suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale di ogni pozzo e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere comunicazione relativa ai mc prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di

Forlì-Cesena e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata, comunicato stampa, affissione all'Albo Pretorio dei Comuni, avviso alle Associazioni di Categoria o avviso su portale Web, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI

Provincia di Forlì-Cesena, nota n. PG_2025_156877 del 04/09/2025:

- l'emungimento di acqua dal pozzo esistente sia regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero la rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi e l'intrusione di acque salate o inquinate.
- l'utilizzo delle risorse, così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla LR n. 23/2022 art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.